

UTILIZZO DI MASCHERINE IN EDILIZIA

MASCHERINE CHIRURGICHE



NORME DI RIFERIMENTO: Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e successivo Regolamento EU 745/2017

Norma UNI EN 14683:2019 Titolo : Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova

L'art. 16 del DL "Cura Italia" prevede che **per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio siano considerate dispositivi di protezione individuale**, ossia attrezzature destinate ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.

In questo modo, i lavoratori sono espressamente equiparati, nella tutela, agli operatori sanitari: infatti, secondo l'art. 34 del DL n. 9/2020, le mascherine chirurgiche costituiscono dispositivi idonei a proteggere gli operatori sanitari, secondo le linee guida OMS e secondo le attuali evidenze scientifiche (quindi anche ai fini dell'ampia portata dell'art. 2087 del codice civile).

Sono idonee anche le mascherine esistenti in commercio e prive del marchio CE, purché, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell'Istituto superiore di sanità.

I datori di lavoro conservano la documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori.

SEMIMASCHERE FILTRANTI



Norme di riferimento: Regolamento EU 425/2016 relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale

Norma numero : UNI EN 149:2009 Titolo: Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura

Mascherine FFP2 e FFP3 senza valvola: usate, sulla base della valutazione del rischio, per esposizioni ad agenti chimici, polveri, amianto, ecc.

FFP2 e FFP3 con valvola: prestare attenzione. Alcune regioni suggeriscono di far posizionare mascherina chirurgica sopra alla semimaschera con valvola.

Produzione in deroga, DL "Cura Italia": I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.

Pertanto le mascherine N95, N99, N100 (standard americano) richiedono la validazione da parte di Inail.

I datori di lavoro conservano la documentazione dei DPI forniti ai lavoratori.

LINK UTILI:

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html>

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-20.pdf>

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-faq-emergenza-covid-19_6443145530913.pdf

<https://www.iss.it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine>

<https://www.accredia.it/2020/03/31/dispositivi-di-protezione-individuale-e-mascherine-chirurgiche-prove-e-certificazioni/>